



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 28

IL 21 aprile 2023

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 13 aprile 2023, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

Ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

Sul reclamo in data 5/04/2023, pervenuto in data 7/4/2023, prot. n. 504, presentato dalla Verona Rugby SSDARL, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig.ra Raffaella Vittadello, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lombardo, assunta nella riunione del 5/4/2023, Comunicato GST/U17/22, pubblicato in pari data, con cui, in relazione alla gara del Campionato Under 17, fase interregionale, girone 1, CUS Milano Rugby ASD v Verona Rugby SSDARL, disputata in data 2/4/2023, ha inflitto al tesserato e giocatore della predetta società Sig. G. S. la squalifica di tre settimane (dal 3/4/2023 al 23/4/2023 compresi) per l'infrazione dell'art.27/1, lett. p), (sgambetto), del Regolamento di Giustizia.

**FAT T O**

Con reclamo pervenuto in data 7/04/2023, la Verona Rugby SSDARL, in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe assunta nei confronti del proprio tesserato e giocatore Sig. G. S., offrendo una ricostruzione in fatto della condotta che aveva determinato l'espulsione da parte del direttore di gara.

In particolare, la società reclamante ha esposto che al minuto trentesimo del primo tempo della partita in narrativa, in una azione di attacco del Cus Milano Rugby ASD, il proprio giocatore sig. G. S. avanzava per tentare di effettuare il placcaggio del portatore di palla avversario, ma non vi

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italicò - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

riusciva a causa di un repentino cambio di direzione dell'attaccante, che ne cagionava lo scoordinamento dei movimenti e che lo portava ad andare a contatto con la propria gamba destra, mai sollevata dal suolo, con la gamba destra dello stesso avversario.

Tale dinamica del contatto avvenuto tra i due giocatori non era diretta a evitare l'avanzamento dell'avversario che ancora non aveva superato il giocatore G. S. e confutava la volontarietà e la violenza dell'azione sanzionata, anche perché il giocatore della squadra avversaria nell'occasione non aveva subito alcun danno fisico.

La stessa società, quindi, deduceva la involontarietà del gesto sanzionato, che già la sanzione dell'espulsione definitiva inflitta in campo fosse da ritenersi eccessiva rispetto a quanto avvenuto e che il giocatore del Cus Milano Rugby ASD non avesse riportato alcuna conseguenza fisica dall'episodio sanzionato.

Il Verona Rugby SSDARL, pertanto, concludeva chiedendo la riduzione al minimo edittale della squalifica irrogata.

Al reclamo era allegato il video dell'azione sanzionata.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 7/04/2023, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 13/4/2023, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio del 13 aprile 2023 si collegavano telematicamente per la società reclamante il Presidente *pro tempore*, Sig.ra Raffaella Vittadello, e l'allenatore della squadra, Sig. Michele Corso, il quali illustravano il reclamo, fornendo ulteriori precisazioni, e insistevano per l'accoglimento.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

## MOTIVI

Prima di esaminare nel merito il reclamo, il Collegio osserva come il video offerto in comunicazione dall'odierna reclamante, contenente immagini dell'azione di gioco a cui l'arbitro fa riferimento nel proprio referto non possa essere preso in considerazione ai fini del decidere.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Al riguardo, questa Corte ritiene di conformarsi al suo consolidato orientamento, ribadito anche nelle più recenti decisioni, secondo cui l'episodio visto e oggetto di giudizio da parte del direttore di gara, risultante da referto arbitrale, non rientra in alcuna delle ipotesi di cui al vigente articolo 41 del Regolamento di Giustizia, che consente l'utilizzo della prova televisiva. Ciò posto, in via preliminare, questa Corte ricorda che il referto del direttore di gara, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

Nel caso di specie, l'arbitro della gara oggetto del reclamo, il Sig. Paolo Rumi, nel proprio referto ha scritto: *"Il giocatore veniva superato da un avversario in possesso del pallone e per impedirne l'avanzamento lo sgambettava da tergo facendolo cadere"*. I fatti alla base della sanzione, e del reclamo, non sono contestati e sono pacifici, così da non portare la società reclamante a chiedere l'annullamento del provvedimento del Giudice Sportivo.

Il Collegio, in particolare, osserva che dal referto non risulta alcuna particolare pericolosità del gesto compiuto dal giocatore sanzionato, né che vi siano state conseguenze fisiche di alcun tipo per il soggetto passivo della condotta sanzionata, che ha continuato la partita senza necessità di alcun intervento medico.

Deve considerarsi, altresì, come il giocatore sia stato sanzionato nell'immediatezza dell'episodio con un cartellino rosso e con conseguente espulsione definitiva al minuto trentesimo del primo tempo, ovvero con l'esclusione per oltre la metà della partita che, peraltro, si è conclusa con la sconfitta del sodalizio reclamante.

Inoltre, il caso di specie riguarda un giocatore under 17, quindi, giovane e inesperto, nonché privo di precedenti squalifiche.

L'art. 27, lettera p), del Regolamento di Giustizia sanziona chi sgambetta, spintona o colpisca con una manata l'avversario con la qualifica da gare ufficiali da una settimana a sei settimane.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Collegio, pertanto, in ragione delle sopra esposte considerazioni, ritiene che la squalifica nel minimo edittale di una settimana appare congrua e proporzionata al caso di specie.

**P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 14, 41, 27/1, lett. p), (sgambetto), del Regolamento di Giustizia:
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lombardo impugnato, sanziona il giocatore Sig. G. S. con la squalifica di una settimana (dal 3/4/2023 al 9/4/2023 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 13-26 aprile 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello  
Il Segretario  
Virginia Asaro